

c) le giornate di servizio agli sportelli per l'utenza siano stati ridotti a tre soli giorni, per complessive 5 ore, nella settimana;

d) sia stata recentemente affidata a un nuovo dipendente la gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico —:

ove le notizie in premessa dovessero essere confermate, quali iniziative intenda intraprendere per dare alla direzione provinciale dei servizi vari del dipartimento provinciale di Cagliari una struttura maggiormente rispondente alle necessità dell'ufficio;

quali siano gli intendimenti del Ministro in ordine alla futura organizzazione delle direzioni provinciali dei servizi vari nell'ambito della revisione organizzativa del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(4-05427)

COSSA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia del territorio di Cagliari intende riorganizzare i locali uffici provinciali;

nell'ambito di tale ristrutturazione si prevede un notevole ridimensionamento dei locali e delle strutture destinate al servizio della pubblicità immobiliare;

nello specifico, la conservatoria dei pubblici registri immobiliari sarà trasferita nei locali che già ospitano l'ufficio tecnico erariale, con conseguente riduzione degli spazi a disposizione di entrambi i servizi;

una gran parte dei registri e documenti sarebbe trasferito in scantinati ed in locali comunque inadatti alla corretta conservazione di supporti cartacei;

sia il personale dipendente che gli operatori del settore, con particolare autorevolezza il consiglio notarile, pongono in evidenza che da tale trasferimento com-

porta il pericolo di rallentamento o interruzione di servizi pubblici vitali quali quelli forniti dagli uffici coinvolti;

l'eventuale irregolarità o anche solo il rallentamento di tali servizi avrebbe gravissime ripercussioni nella certezza dei rapporti giuridici in generale, esponendo i cittadini ad intollerabili rischi e danni, anche di natura economica, e costituendo essi stessi un danno finanziario all'erario —:

se risponda al vero quanto indicato in premessa;

quali provvedimenti ed iniziative intenda assumere per scongiurare il verificarsi delle situazioni di pericolo paventate dagli operatori del settore. (4-05429)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

ZANELLA e BOATO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 10 febbraio 2003 il signor Oreste Tonicello, padre di Riccardo Tonicello, di anni 56 e detenuto nella casa circondariale di Padova « Due Palazzi », è stato raggiunto da una telefonata dei compagni del figlio che chiedevano informazioni circa le esequie dello stesso per inviare una corona di fiori;

il signor Oreste Tonicello, di anni 83 e di salute cagionevole, non era stato informato né del ricovero né dell'avvenuto decesso del figlio. La notizia lo coglie perciò di sorpresa e come è facile supporre, lo riduce in uno stato di prostrazione e di disperazione;

la famiglia Tonicello, si reca all'ospedale civile di Padova e chiede la ragione del mancato avviso alla famiglia circa il ricovero del congiunto; la risposta degli operatori sanitari è che non avevano avuto indicazioni in merito;

successivamente, la famiglia si rivolge alla casa circondariale di Padova « Due Palazzi » per ulteriori delucidazioni e apprende che il congiunto era stato ricoverato d'urgenza, tre giorni prima, nell'ospedale civile di Padova in seguito ad una colica, ed era lì deceduto lo stesso giorno, solo, piantonato dagli agenti di polizia penitenziaria e senza il conforto della sua famiglia —:

se non ritenga che sia indispensabile che venga fatta chiarezza circa il motivo per cui i parenti di Riccardo Tonicello non siano stati avvisati prontamente del ricovero in ospedale e dell'aggravarsi delle sue condizioni;

quali siano i motivi per cui la famiglia non sia stata informata dell'avvenuto decesso del congiunto;

se non ritenga necessario accertare le responsabilità della direzione della casa circondariale in merito ai fatti in oggetto. (4-05434)

GALLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sostituto procuratore della procura della Repubblica presso il tribunale di Latina, dottoressa Raffaella Falcione, in relazione al procedimento n. 3084/00 R.G.N.R., iscritto nei confronti di Cosmi ed altri per fatti attinenti la gestione di tributi locali, ha depositato in data 6 marzo 2002 avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale;

come è noto a norma del citato articolo 415-*bis* l'avviso di conclusione delle indagini preliminari contiene « la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia »;

la stessa norma stabilisce che l'indagato ha facoltà entro il termine di 20 giorni di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazione del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine e che quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, termine prorogabile dal giudice per le indagini preliminari per una sola volta e per non più di 60 giorni;

presa visione dell'avviso, i difensori degli indagati hanno riscontrato che i capi di imputazione contestati si fondano pressoché esclusivamente sulle asserzioni contenute in una consulenza tecnica che, disposta dall'accusa con incarico del 30 ottobre 2000, è stata depositata soltanto il 14 dicembre 2001;

hanno quindi formulato richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2 del codice di procedura penale ai fini di espletare perizia tecnico-contabile avente ad oggetto le questioni sottoposte dall'accusa al suo consulente. Hanno altresì sottolineato che l'assunzione anticipata della prova richiesta è assolutamente decisiva, posto che potrebbe orientare la pubblica accusa — che fonda il proprio impianto pressoché totalmente sulla sopra menzionata consulenza — a conclusioni del tutto favorevoli agli indagati richiedenti;

con ordinanza del 7 maggio 2002 il giudice per le indagini preliminari ha in effetti rilevato che la richiesta degli indagati, formulata prima dell'eventuale presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, ma oltre il termine previsto dagli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale — ai sensi dei quali la richiesta di incidente probatorio è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini — non potrebbe essere accolta attesa la pe-

rentorietà del termine fissato da detti articoli;

ha peraltro rilevato che la preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase intercorrente tra la chiusura delle indagini e l'udienza preliminare si rivela priva di ogni ragionevole giustificazione e lesiva del diritto delle parti alla prova e quindi dei diritti di azione e di difesa;

ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dei citati articoli 392 e 393 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 405, comma 2 del codice di procedura penale prima dell'inizio della fase dell'udienza preliminare; conseguentemente ha sospeso il giudizio indicato in motivazione e disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

con iniziativa del tutto ingiustificata ed inattesa, in data 30 maggio 2002 il pubblico ministero procedente, dottoressa Raffaella Falcione, successivamente alla disposta sospensione, ha esercitato l'azione penale emettendo la richiesta di rinvio a giudizio e di fissazione dell'udienza preliminare;

tale iniziativa anzitutto concreta sicura violazione dell'articolo 23, comma 2, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, ai sensi del quale, una volta ritenuta non manifestamente infondata e rilevante una questione di costituzionalità e disposta la trasmissione degli atti alla Corte, si impone la sospensione del giudizio;

né può seriamente ipotizzarsi che il riferimento al « giudizio » sia da interpretare come circoscritto alla sola fase del dibattimento: in realtà la norma estende l'obbligo di sospensione all'intero procedimento penale e la sua *ratio* è quella di avere riguardo alla fattispecie sulla quale la decisione della Corte spiega la sua rilevanza e a quella successiva che è funzionalmente collegata alla prima;

in altri termini la sospensione del procedimento principale non opera nel solo caso in cui l'incidente di costituzionalità sia sollevato all'interno di un procedimento incidentale che non influisca direttamente sul risultato finale del procedimento principale e, dunque, sulla decisione in termini di responsabilità del soggetto al quale è attribuito il reato;

nel caso in esame, per contro, sicuramente non ricorre questa ipotesi: la richiesta di incidente probatorio sollevata prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero è infatti correlata alla ritenuta possibilità che l'assunzione anticipata della prova sia idonea a incidere in senso favorevole alla difesa sulle determinazioni del pubblico ministero. Deve dunque concludersi che è interdotta al pubblico ministero ogni determinazione circa l'esercizio dell'azione penale (effettuato con la richiesta di rinvio a giudizio) prima che sia risolta la questione di costituzionalità;

è infatti evidente che ove la Corte ritenesse la questione fondata, le determinazioni del pubblico ministero potrebbero intervenire solo all'esito del richiesto incidente probatorio;

riassumendo, dunque, il comportamento del pubblico ministero, dottoressa Falcione:

a) ha violato la norma della legge costituzionale che dispone la sospensione del procedimento allorché venga sollevata questione di legittimità costituzionale;

b) ha violato i diritti della difesa poiché, nel caso di pronuncia favorevole della Corte e dunque di esperimento dell'incidente probatorio, quest'ultimo, rivolto appunto ad incidere sulle valutazioni del pubblico ministero, avrebbe potuto indurlo a non esercitare l'azione penale e dunque a non compiere l'atto che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di porre in essere malgrado la sospensione;

sussistono peraltro ulteriori profili che evidenziano la gravità del comportamento del pubblico ministero, dottoressa Raffaella Falcione;

come è noto, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero comporta in capo agli interessati l'assunzione della qualifica di imputato; detto *status* determina immediati effetti negativi in tema di certificazioni e su piano amministrativo, effetti che, comunque pregiudizievoli per qualsiasi cittadino, divengono particolarmente pesanti nel caso di soggetti che intrattengano rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni;

a ciò si aggiunga che a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare è possibile notificare agli indagati la costituzione di parte civile e determinare quindi l'instaurarsi di un rapporto processuale per essi fortemente pregiudizievole; il tutto mentre, si ricorda, l'assunzione anticipata della prova richiesta con incidente probatorio mirava ad ottenere una diversa determinazione del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale, con evidenti conseguenze relativamente a possibili pretese risarcitorie;

quanto sopra esposto sembra già sufficiente a delineare la gravità del comportamento assunto dalla dottoressa Falcione e gli effetti clamorosamente ingiusti della sua iniziativa;

il quadro sopra delineato peraltro appare tanto più grave ove si consideri che nell'attuale ordinamento non esiste alcun rimedio procedurale avverso l'iniziativa assunta dal menzionato magistrato: fino all'udienza preliminare infatti nessun organo può pronunciarsi sulle sue determinazioni. Ne consegue che nel periodo intercorrente tra l'atto assunto *contra legem* dal pubblico ministero e la decisione del giudice dell'udienza preliminare in relazione a tale atto restano fermi tutti i già ricordati effetti negativi della indebita iniziativa assunta dal pubblico ministero;

a questo punto il giudice dell'udienza preliminare, sulla richiesta della Procura, fissava l'udienza preliminare, riservandosi in quella sede di provvedere sulle istanze della difesa che rilevava l'illegittimità della situazione processuale creatasi;

da ultimo, in data 30 gennaio 2003, in sede di udienza preliminare, alla presenza di tutti i difensori e della persona offesa, non presenziava per l'ufficio di procura la titolare del procedimento, dottoressa Falcione, ma un differente sostituto procuratore, il quale, in prima battuta aderiva ad una richiesta di rinvio, che nessun difensore, sia nelle istanze scritte che in sede di udienza, aveva mai formulato, in secondo luogo si dichiarava a favore della sospensione del giudizio nell'attesa della Corte costituzionale;

in buona sostanza la dottoressa Falcione, dopo aver trasmesso all'Ufficio del giudice dell'udienza preliminare una richiesta di rinvio a giudizio in violazione della norma che prevede la sospensione di qualsivoglia attività delle parti, dopo aver ottenuto la fissazione dell'udienza medesima, atto dovuto da parte del giudice dell'udienza preliminare, che peraltro non era stato messo al corrente della sussistenza di un incidente di costituzionalità, invece di sostenere le proprie, errate, ragioni presenziando all'udienza, non si è neppure presentata e ha di fatto aderito alla richiesta di nuova sospensione del procedimento resasi necessaria unicamente a causa del comportamento illegittimo della Procura nella persona della medesima dottoressa Falcione;

tale comportamento del magistrato inquirente evidenzia, fuor d'ogni dubbio, una condotta di rara scorrettezza deontologica e di spregio totale per la legge, dal momento che, una volta ottenuta, illegittimamente, mediante una richiesta di rinvio a giudizio avanzata a procedimento sospeso, la fissazione dell'udienza preliminare, con tutti gli effetti pregiudizievoli sopra enumerati per le persone sottoposte alle indagini, non presenzia neppure l'udienza e sostanzialmente si associa alle istanze della difesa volte a ottenere, per la seconda volta, la sospensione del procedimento;

in tale situazione, vista la clamorosa violazione di legge e dei diritti della difesa e l'irreparabile pregiudizio derivato agli

indagati dall'iniziativa della dottoressa Falcione, nonché l'inspiegabile condotta tenuta dalla stessa nell'occasione dell'udienza preliminare, laddove la mancata presenza non veniva in alcun modo giustificata dalla sussistenza di concomitanti e inderogabili impegni, e la procura stessa, tramite altro sostituto, ha sostenuto la necessità di una nuova sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale —:

se non ritenga opportuno predisporre un'ispezione ministeriale per verificare la veridicità dei fatti denunciati e porre fine ad un siffatto sistema vessatorio che non appartiene alla nostra cultura democratica. (4-05436)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

con l'irrituale strumento di una comunicazione del Ministro Giovanardi, i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali hanno appreso l'11 febbraio 2003, che nella seduta del 7 febbraio 2003, il Consiglio dei Ministri avrebbe deciso di modificare il progetto della tratta dell'Alta velocità nel territorio modenese e reggiano;

i mezzi d'informazione e la stampa locale sottolineano oggi, al di là del merito, l'unilateralità di questa decisione, il suo carattere di « *blitz* » realizzato dal Governo senza alcun coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni rappresentative delle comunità modenese e reggiana;

questo fatto risulta oltremodo sconcertante alla luce del lungo percorso realizzato per l'approvazione in conferenza dei servizi di un progetto che oggi è in fase di avanzata realizzazione;

secondo quanto riportato dai mezzi d'informazione, il Consiglio dei ministri avrebbe fatto propria una soluzione che sembrerebbe ripetere ipotesi in passato valutate e scartate per i costi gravosi e per i dubbi di carattere tecnico;

tutto ciò premesso, non potendo, ad oggi, esprimere un giudizio di merito sulla decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, si intende conoscere dal Ministro, con l'immediatezza che il caso richiede —:

su quali valutazioni ed elementi di conoscenza, nuovi e rilevanti rispetto a quelli già approfonditamente presi in considerazione nel passato, sia stata fondata la decisione del Consiglio dei ministri;

se la decisione del Consiglio dei ministri ed il nuovo progetto nel quale essa dovrà necessariamente tradursi, saranno immediatamente sottoposti alla conferenza dei servizi, anche per consentire che in questa sede vengano confermati gli accordi e gli impegni sottoscritti sui complessivi assetti infrastrutturali nel territorio modenese e reggiano;

se siano già state individuate e rese disponibili le maggiori risorse finanziarie, pare stimabili intorno ai 150 milioni di euro, derivanti dalla decisione assunta dal Consiglio dei ministri;

se sia stato debitamente considerato il rischio di un blocco dei lavori in corso e adeguatamente valutato il tempo necessario a dare corso alla nuova soluzione progettuale in modo tale che, qualora questa diventi effettiva, non vengano pregiudicate le aspettative di crescita economica e sociale stimolata dall'Alta velocità;

se non si determinino ulteriori disagi e limitazioni a carico dei cittadini che sostengono il peso dei cantieri per i lavori realizzati e per quelli in corso di realizzazione.

(2-00636) « Manzini, Guerzoni, Santagata, Montecchi, Castagnetti, Bersani, Angioni, Boccia, Bova, Bressa, Buglio, Burlando, Caldarola, Carli, Cordoni, De